

Direttiva n. 1/2007

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segretariato generale  
Roma

Alle Amministrazioni dello Stato  
anche ad ordinamento autonomo  
Loro Sedi

Al Consiglio di Stato  
Ufficio del Segretario generale  
Roma

Alla Corte dei Conti  
Ufficio del Segretario generale  
Roma

All'Avvocatura generale dello Stato  
Ufficio del Segretario generale  
Roma

Alle Agenzie  
Loro Sedi

All'ARAN  
Roma

Alla Scuola Superiore della Pubblica  
Amministrazione  
Roma

Agli Enti pubblici non economici  
(tramite i Ministeri vigilanti)  
Loro Sedi

Agli Enti pubblici  
(ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01)  
Loro Sedi

Agli Enti di ricerca  
(tramite il Ministero  
dell'Università e della ricerca)  
Roma

Alle Istituzioni universitarie  
(tramite il Ministero  
dell'Università e della ricerca)  
Roma

Alle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato  
(tramite il Ministero dello Sviluppo Economico)

A tutte le Regioni

Agli Enti Locali  
(art.2 comma 1 D.Lgs.n.267/2000)

Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale  
(per il tramite delle Regioni)

Alle Sezioni regionali della Corte dei Conti

Agli Organi di controllo interno

Ai Nuclei di valutazione

e, p. c. Alla Conferenza  
dei Presidenti delle Regioni

All' ANCI

All' UPI

Alla CRUI

OGGETTO: misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione.

Il legislatore è di recente nuovamente intervenuto in tema di trasparenza degli incarichi dei pubblici dipendenti dettando alcune specifiche disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, le quali si aggiungono alle numerose previsioni sulla materia già contenute nell'ordinamento.

Al riguardo appare necessario richiamare l'insieme di tali disposizioni e le finalità che le sottendono, sottolineando, al contempo, gli obblighi che gravano sulle amministrazioni in relazione alla loro effettiva applicazione.

Preliminarmente, occorre ricordare come tutti gli interventi normativi in questione costituiscono esplicitazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (articolo 97 Costituzione), esclusività delle prestazioni dei pubblici dipendenti (articolo 98 Costituzione), obbligo di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione (articolo 54 Costituzione). Proprio in considerazione della loro particolare natura, tali disposizioni trovano applicazione in tutte le pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a darvi diretta applicazione o ad adeguare i propri ordinamenti.

L'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta la disciplina relativa alle incompatibilità, al cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici dipendenti. Tale disciplina conferma i particolari regimi, ivi richiamati, vigenti per quelle categorie di dipendenti il cui rapporto di lavoro è soggetto a norme pubblicistiche ed estende le disposizioni dettate sul tema, dal Testo Unico degli impiegati civili dello Stato a tutti i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo citato.

Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha recentemente integrato l'articolo 53, modificando, in particolare, il comma 16 che ora prevede che *“il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa*

*per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.”*

L'obiettivo perseguito è quello di verificare la legittimità e congruità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, anche ai dipendenti pubblici, al fine di giungere ad una razionalizzazione e verificare i costi.

Il citato articolo 53 deve, inoltre, essere letto in stretta connessione con le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia in relazione alla disciplina ivi contenuta sul regime di esclusività, ma anche per gli espliciti rinvii ai commi 123 e 127 dell'articolo 1 della legge. In tali commi si dispone, infatti, in tema di pubblicità degli incarichi ad esterni e sui limiti dei compensi da erogare ai dipendenti pubblici per gli incarichi extraistituzionali.

Occorre, inoltre, considerare l'insieme delle disposizioni in tema di presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di lavoro autonomo, indicati dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, nonché in tema di incarichi dirigenziali ad esterni all'amministrazione, contenute nell'articolo 19 commi 5bis e 6 del decreto legislativo 165 del 2001 e nell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rispetto alle quali le amministrazioni debbono adottare criteri che garantiscano la coerenza delle scelte operate con le proprie esigenze organizzative nonché la loro imparzialità e trasparenza.

La legge n. 127 del 1997, all'articolo 17, comma 22, ha esteso la normativa concernente il regime di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, contenuto nell'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, anche al personale di livello dirigenziale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

La legge finanziaria per l'anno 2007, nei commi da 587 a 589 dell'articolo unico ha introdotto ulteriori obblighi di pubblicità, per tutte le pubbliche amministrazioni, relativamente alla loro partecipazione a consorzi, a società a parziale o totale partecipazione pubblica, stabilendo delle sanzioni puntuali per la violazione di tali obblighi. Inoltre, il comma 590 ha stabilito che tali disposizioni rivestono, per le Regioni, il carattere di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

Il comma 593 prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, dei compensi e delle retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001, nonché dei consulenti, membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.

Da quanto premesso deriva che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 debbono verificare i presupposti di legittimità degli incarichi da esse conferiti o conferiti da altri soggetti a propri dipendenti. Le stesse amministrazioni debbono inoltre ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicità anche tramite la pubblicazione dei relativi dati sui propri siti istituzionali ed adempiere a tutti gli doveri di comunicazione sanciti dalle normative richiamate.

Inoltre le medesime dovranno attivarsi, per il tramite dei propri uffici del personale e con cadenza annuale, ad acquisire le notizie relative alla situazione patrimoniale di tutto il personale dirigente, di cui all'articolo 17, comma 22, della legge n. 127 del 1997. Gli elementi che concorrono a definire la situazione patrimoniale sono indicati nell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982.

Si ricorda che il personale dirigente è tenuto a fornire le notizie richieste dall'amministrazione: un eventuale rifiuto si configura quale violazione di obblighi di legge e quale lesione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dei dirigenti nella pubblica amministrazione.

IL MINISTRO  
PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI  
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
Luigi Nicolais